

Utilizzo degli animali nella didattica dei corsi di laurea in medicina veterinaria, biotecnologie veterinarie e produzioni animali

Riflessioni del Comitato Etico Tutela degli Animali - CETA, della Facoltà di
Medicina Veterinaria di Milano

Gustavo Gandini, Paola Fossati, Elisabetta Canali, Diego Fonda, Silvia Modina, Gilberto
Panigada, Marco Zetti, Mariachiara Tallacchini

Novembre 2012

Questo documento esprime esclusivamente il parere degli autori

1.Premessa

I docenti dei corsi di Laurea in Medicina Veterinaria, Biotecnologie Veterinarie e Produzioni Animali delle Università Italiane ricevono periodicamente richieste di chiarimento sulle situazioni in cui è ipotizzabile l'esercizio dell'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale nell'ambito delle attività delle Università e più in generale espressioni di difficoltà e perplessità di fronte a particolari usi degli animali nella didattica.

Una riflessione su animali e didattica è particolarmente attuale alla luce della nuova direttiva dell'Unione Europea sulla sperimentazione (2010/63/EU), che potrebbe ampliare l'impiego della sperimentazione animale nella didattica.

Per contribuire ad aggiornare le conoscenze di tutti sull'evoluzione del dibattito normativo e culturale, come pure ad affrontare le situazioni concrete con trasparenza, il CETA ha redatto questo documento. Il documento è così strutturato:

- Il paragrafo 2 riporta l'orientamento e i principi generali che hanno guidato il lavoro e in particolare le proposte etiche. La presentazione di questi principi ha anche lo scopo di facilitarne l'approfondimento a coloro che ne hanno una conoscenza sommaria.

- Il paragrafo 3 identifica undici tipologie di uso di animali, potenzialmente presenti nella didattica delle Università italiane, le analizza in termini di problematiche sollevabili da studenti e docenti e soprattutto in termini di suggerimenti ai docenti.
- Il paragrafo 4 ricorda il ruolo dei metodi alternativi al modello animale anche nella didattica.
- Il paragrafo 5 riporta alcune indicazioni generali finali.

2.Principi generali che guidano le riflessioni per la didattica

Si ritiene innanzitutto necessario chiarire i fondamenti e le ragioni delle proposte etiche di questo documento. Tale esigenza nasce dal fatto che non sono ovvii i rapporti e i legami di dipendenza tra dimensioni propriamente giuridiche (si pensi alla normativa che regolamenta l'impiego di animali nella didattica) e spazio deliberativo etico. In particolare, devono essere individuati gli ambiti di libertà volutamente lasciati dalla legge, affinché, laddove sia necessario e richiesto, essi siano colmati in conformità ai principi comunemente ritenuti moralmente accettabili, in modo trasparente e condiviso.

Gli ambiti della ricerca e della pratica veterinaria, e più in generale il trattamento degli animali in tutti i settori che li vedono coinvolti, sono ormai fortemente e spesso minuziosamente regolati dal diritto a livello sia nazionale sia comunitario. A ciò si devono aggiungere gli strumenti di policy e di soft law¹ (in particolare elaborati da istituzioni internazionali) che, pur privi di carattere vincolante, sonovolti ad enunciare i principi e le linee-guida che dovrebbero informare le "buone pratiche" della comunità scientifica.

Il CETA muove dall'assunto che la conoscenza, il rispetto e l'applicazione delle norme relative alla tutela degli animali, e ai diritti umani a tale ambito connessi, rappresentino la "dimensione di default" per le Università. In altri termini, il rispetto delle leggi vigenti in tale settore dovrebbe rappresentare la linea non solo dei comportamenti dovuti, ma anche dei comportamenti minimi imprescindibili da parte di tutta la comunità dei ricercatori, degli studenti e più in generale del personale.

I nuovi ruoli della discussione etica all'interno degli Atenei - ora tenuti per legge ad adottare un codice etico - non terminano con il rispetto della legalità, ma piuttosto da questa cominciano, se l'etica ha la funzione di proporre atteggiamenti proattivi, guardando al tessuto normativo che regola la ricerca e l'insegnamento come ad una realtà dinamica e contribuendo a fornire i mezzi per la concretizzazione dei comportamenti.

¹ Nel linguaggio giuridico internazionale il termine *soft law* fa riferimento ad una serie di fenomeni di regolazione connotati dalla produzione di norme prive di efficacia vincolante diretta. La *soft law* si contrappone ai tradizionali strumenti di formazione (leggi, regolamenti, ecc.), emanati da soggetti che ne hanno l'autorità (parlamenti, governi, ecc.), i quali producono norme dotate di efficacia vincolante nei confronti dei destinatari (*hard law*).

Sulla base di quanto sopra, è possibile individuare un percorso che parte dagli obblighi di legge, ma si muove in avanti nel fare proprie le indicazioni dei documenti e dei principi di etica, in particolare di etica della ricerca, largamente condivisi.

E' auspicabile poi un terzo livello, quello della discussione ed elaborazione di comportamenti e principi, che superano quanto già esistente (e più o meno condiviso) e portano lo sguardo al futuro per promuovere comportamenti etici sempre più attenti.

Alla luce di questa riflessione sul significato del contributo etico in un quadro normativo già denso, vengono qui sotto brevemente introdotti e analizzati i criteri generali che hanno guidato le riflessioni e i suggerimenti sulla didattica del CETA esposti nel paragrafo 3 del documento.

2.1. Trasparenza e controllabilità delle procedure per docenti e studenti rispetto all'applicazione delle norme vigenti.

Il primo criterio generalissimo e da applicare a tutti gli altri, consiste nel trasformare il rispetto della legge da mera garanzia di legittimità dell'operato dei docenti e ricercatori a intenzionale ed esplicita predisposizione di meccanismi che rendano evidente e trasparente il loro agire all'interno delle Università e nei confronti degli studenti e dei colleghi (e anche della società). Si può applicare, per esempio, alla qualità dell'informazione relativa al diritto all'obiezione di coscienza offerta dalle Università.

2.2 Norme giuridiche vincolanti e di soft law

2.2.1. Rispetto della normativa nazionale ed europea sia in tema di diritti umani (in connessione al tema degli animali) sia di tutela del benessere animale

2.2.1.1 Fonti europee

Il Trattato di Lisbona sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFEU), entrato in vigore l'1 dicembre 2010, fonda all'art. 13 la tutela degli animali sulla loro natura senziente, stabilendo che "Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale".

La tutela degli animali impiegati per finalità scientifiche e didattiche, a livello nazionale ed europeo, è disciplinata dalla normativa sulla sperimentazione animale. Dal punto di vista giuridico, la **normativa vigente** che regola la tutela degli animali da esperimento trova una base di principio nella **convenzione ETS 123** del Consiglio d'Europa (Convenzione europea per la protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o altri fini scientifici: contiene il riconoscimento che l'uomo ha l'obbligo morale di rispettare tutti gli animali, specialmente in considerazione della loro capacità di provare sofferenza e dolore), ratificata a Strasburgo nel 1986 dalla maggior parte dei Paesi europei, e nella successiva **Direttiva 86/609/CEE**, che ne rappresenta lo strumento attuativo nella Unione Europea (UE). La Direttiva 86/609/CEE affronta i diversi aspetti della pratica sperimentale coinvolgente animali, con particolare riferimento alla tutela di

questi ultimi, nell'ottica di garantirne un impiego corretto dal punto di vista scientifico, ma anche rispettoso dei principi etici nei quali la Comunità si riconosce.

Infine si menziona la Direttiva 63/2010/UE, che sostituisce e aggiorna il disposto della Direttiva 86/609/CEE, ma che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 2013.

2.2.1.2. Leggi italiane e leggi di recepimento di direttive europee

La direttiva 86/609/CEE è stata recepita in Italia con il **D. Lgs. n. 116/1992**. Gli obiettivi per cui si considera legittimo l'utilizzo degli animali nella sperimentazione sono:

- il progresso della biologia e della medicina sperimentale
- lo sviluppo, la produzione e le prove di qualità, di efficacia e di innocuità dei preparati farmaceutici, degli alimenti e di quelle sostanze o prodotti che servono:
 1. per la profilassi, la diagnosi o la cura di malattie, di cattivi stati di salute o di altre anomalie o dei loro effetti sull'uomo, sugli animali o sulle piante;
 2. per la valutazione, la rilevazione, il controllo o le modificazioni delle condizioni fisiologiche nell'uomo, negli animali o nelle piante;
 3. la protezione dell'ambiente naturale nell'interesse della salute e del benessere dell'uomo e degli animali.

Sono, invece, escluse le semplici finalità didattiche, che possono essere autorizzate dal Ministero solo in casi di inderogabile necessità e qualora non siano disponibili sistemi d'insegnamento alternativi.

La legge 413/1993 sul diritto di obiezione di coscienza

Con l'espressione «obiezione di coscienza», in termini generali, si fa riferimento alle convinzioni e ai comportamenti non violenti adottati a livello individuale in aperto contrasto con una norma dell'ordinamento giuridico o il comando di un'autorità, ritenuti ingiusti perché non conformi ai principi della coscienza o alle convinzioni etiche o religiose del soggetto interessato e obbligato dalla norma o dal comando medesimi. Quattro, tutte specifiche, sono le forme di obiezione di coscienza legalmente riconosciute nell'ordinamento italiano: dall'originaria obiezione nei confronti della guerra e del servizio militare (art. 1, l. 15.12.1972, n. 772 – «Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza» –, e successivamente art. 1, l. 8.7.1998, n. 230 – «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza»–); alle pratiche mediche di interruzione volontaria della gravidanza – art. 9, l. 22.5.1978, n. 194, «Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza» –; all'ipotesi prevista dalla legge in materia di procreazione medicalmente assistita – art. 16, l. 19.2.2004, n. 40, «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita». Oltre, naturalmente, a quella sulla sperimentazione animale.

In materia veterinaria, il legislatore ha riconosciuto l'obiezione di coscienza solo in relazione a quest'ultimo tema, con la legge 12.10.1993, n. 413 – «Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale», accordando una specifica tutela alla sensibilità umana contraria alle pratiche sperimentali che utilizzino animali. Ai sensi della legge n. 413/93, i cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, si oppongono alla violenza su tutti gli esseri viventi, possono dichiarare la propria obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale (Art. 1. Diritto di obiezione di coscienza).

2.2.2. Codici deontologici

Il **Codice deontologico veterinario**, all'art. 1 prevede che il medico veterinario dedica la sua opera “... alla promozione del rispetto degli animali e del loro benessere in quanto esseri senzienti”.

2.2.3. Allineamento a linee-guida e dichiarazioni internazionali di soft law

Per quanto riguarda le fonti internazionali di soft law (non legalmente vincolanti) e le linee-guida di organismi sovranazionali da applicarsi al corretto approccio agli animali anche nel contesto dell'insegnamento, ricordiamo i seguenti documenti:

Dichiarazione Universale di diritti degli animali (15 ottobre 1978 - Unesco, Parigi), ad esempio laddove sancisce che: ogni animale ha diritto al rispetto (art. 1); nessun animale dovrà essere sottoposto a maltrattamenti ed atti crudeli (art. 3); ogni privazione di libertà imposta a un animale selvatico, anche se a fini educativi, è contraria al suo diritto di vivere libero nel suo ambiente naturale (art. 4); ogni animale che lavora ha diritto a ragionevoli limitazioni di durata e intensità di lavoro (art. 7).

Strategia OIE per la salute e il benessere animale², che nell'ambito del 5° Piano Strategico 2011-2015 ribadisce ed enfatizza l'importanza delle 3R, della formazione specifica di veterinari, ricercatori e operatori coinvolti nei progetti di ricerca ed educativi; auspica che gli studenti che partecipano alle eventuali, irrinunciabili attività didattiche con animali abbiano un'adeguata supervisione; ritiene necessaria per tutte le figure coinvolte una educazione continua all'uso degli animali nella ricerca e nella didattica, con riferimento anche agli aspetti inerenti a principi etici, normativi e alle responsabilità professionali e personali.

2.3. Principi di etica della ricerca scientifica e di etica animale

2.3.1 Rispetto del benessere animale

Il benessere animale è un argomento complesso ed è tuttora aperto il dibattito scientifico sia sulla sua definizione che sulle metodiche più idonee per poterlo valutare. Il Trattato di Lisbona (2009), precedentemente citato, sottolinea la necessità di considerare il rispetto del benessere animale quando recita che “... l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti ..”.

Tra le numerose definizioni proposte:

- il "benessere animale" è uno stato di salute completa, sia fisica che mentale, in cui l'animale è in armonia con il suo ambiente (Hughes, 1976);
- il "benessere" di un organismo è il suo stato in relazione ai suoi tentativi di adattarsi all'ambiente (Broom, 1986).
- il "benessere" animale è l'adattamento dell'animale all'ambiente in cui vive; un animale è in un buono stato di benessere se è in salute, in uno stato di confort, ben nutrito, al sicuro, in grado di esprimere il proprio comportamento innato e se non soffre a causa di situazioni spiacevoli quali dolore, paura e distress. Un buon benessere animale richiede la prevenzione dalle malattie e il trattamento veterinario, appropriati ripari, gestione, nutrizione, corrette manipolazioni da parte dell'uomo, e una macellazione o uccisione" umana" (Terrestrial Animal Health Code: OIE, 2010).

² http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/About_us/docs/pdf/5th_StratPlan_EN_2010_LAST.pdf

Indipendentemente dalla definizione di benessere animale, in ambito scientifico e legislativo sempre di più si prendono in considerazione le cosiddette "Cinque Libertà", che il "British Farm Animal Welfare Council", riprendendo e semplificando quanto affermato nel 1965 dal "Brambell Committee" (Brambell, 1965), definì nel 1979:

- **libertà dalla fame, sete e malnutrizione** - garantendo l'accesso all'acqua e a una dieta corretta per mantenere piena salute e vigore;
- **libertà dalla mancanza di confort** - provvedendo ad un ambiente appropriato che includa riparo e una zona di riposo confortevole;
- **libertà da dolore, lesioni e malattie** - tramite prevenzione e rapide diagnosi e trattamento. La valutazione del dolore deve avvalersi di criteri i più possibili oggettivi e adattati alle singole specie (Fonda, 2009).
- **libertà di esprimere il comportamento normale**; dando sufficiente spazio, strutture adeguate e compagnia dei propri simili;
- **libertà dalla paura e dal distress** - assicurando condizioni e trattamenti che evitino la sofferenza mentale.

2.3.2. Rispetto delle 3 R.

Il concetto corrente del principio delle 3R, riferito alla sperimentazione con l'uso di animali, basato su quello formulato inizialmente da Russell e Burch nel 1959 (Russell & Burch 1959), può essere riassunto nelle seguenti definizioni:

Refinement (Raffinamento): miglioramento delle tecniche sperimentali che prevedono l'uso di animali, al fine di limitare per questi ultimi tutti gli aspetti esperienziali riconducibili a sofferenza, dolore o distress, nell'ottica di ridurli al minimo; comprende la scelta preferenziale delle specie con minore sviluppo neurologico; deve essere applicato a tutti i momenti della vita dell'animale sperimentale, quali la stabulazione, il trasporto, l'eutanasia.

Reduction (Riduzione): uso del minor numero possibile di animali in ciascun esperimento, senza compromettere la validità scientifica del dato ottenuto né la qualità della ricerca biomedica; ottenimento di un maggior numero di informazioni dal medesimo numero di animali;

Replacement (Sostituzione): impiego di metodi alternativi, che consentano di perseguire le finalità scientifiche senza fare uso di animali vivi. Il replacement è stato poi suddiviso in *relative replacement*, individuato in metodi che utilizzano cellule, tessuti, organi o parti di animali, e *absolute replacement*, che esclude gli animali *in toto*.

Nell'elaborazione del loro testo, Russell e Burch si erano rivolti principalmente alla comunità scientifica, stimolandola a prendere consapevolezza di poter ideare procedure nuove, più rispettose degli animali, pur mantenendo significatività sperimentale. Nella pratica, il modello delle 3R propone un'evoluzione della sperimentazione tradizionale su animali, in senso coerente con il clima socio-culturale che ha caratterizzato le società occidentali a partire più o meno dagli anni '60 del Novecento, corrispondendo a una crescente esigenza di attuare "The Principles of Humane Experimental Technique".

La legge e l'etica corrente impongono di applicare tali principi anche all'uso di animali nella didattica, trasmettendoli, altresì, allo studente. Questi dovranno apprendere i fondamenti normativi, etici e scientifici che attengono alla riduzione e alla sostituzione degli animali vivi nella didattica e nella ricerca, a favore di metodi alternativi nonché acquisire consapevolezza circa i

doveri e le responsabilità nei confronti degli animali, già a partire dal momento della prima formazione professionale.

2.3.3. Rispetto dell'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale, nella sua accezione più ampia.

Si è precisato sopra che l'obiezione alla sperimentazione è un diritto riconosciuto dall'ordinamento italiano a tutti i cittadini. Per quanto riguarda gli studenti universitari, essi possono dichiarare la loro obiezione di coscienza al docente del corso, nel cui ambito si possono svolgere attività o interventi di sperimentazione animale, al momento dell'inizio dello stesso. Le Università devono fornire le indicazioni agli studenti su quando e come esercitare una eventuale obiezione di coscienza. L'ambito di applicazione della norma è quindi strettamente e chiaramente limitato alle pratiche di utilizzo degli animali a fini sperimentali, nel senso che lo studente può essere esonerato solo dall'obbligo di partecipare o assistere a interventi sperimentali. Ciò significa che altre attività potenzialmente contrastanti con la sensibilità individuale (per esempio il lavoro che si svolge nei macelli), ma non riconducibili alla "sperimentazione animale", non consentono obiezione di coscienza. Tuttavia, considerando che la sensibilità individuale e sociale nei confronti degli animali e le ragioni avanzate dalla riflessione razionale sull'etica animale sono costantemente cresciute negli ultimi decenni, conducendo a importanti cambiamenti normativi, potenzialmente suscettibili di ulteriori sviluppi futuri, il CETA ritiene che sia ragionevole adottare un atteggiamento attento e proattivo sul tema, applicabile nel settore didattico. Ciò significa disponibilità non solo a individuare formule innovative per illustrare e promuovere la cultura del rispetto per gli animali, attraverso le quali avviare attività di introduzione e discussione di temi di etica generale e bioetica animale, favorendo la comprensione e l'accettabilità delle attività più problematiche, ma anche individuare eventuali metodi didattici alternativi oppure consentire un esonero nei casi in cui l'attività che contrasta con la sensibilità individuale non sia considerata indispensabile per la formazione dello studente e il conseguimento degli obiettivi dell'insegnamento.

Fermo restando quanto sopra esposto, è necessario sottolineare che determinati percorsi formativi non possono prescindere dall'impiego della sperimentazione animale per il raggiungimento dei loro obiettivi. Questo presupposto viene stabilito, e messo a conoscenza degli studenti, dal/i responsabile/i della didattica. In tali casi la scelta del percorso implica la rinuncia alla obiezione l'obiezione di coscienza.

2.3.4. Rispetto per la pluralità di pensiero, valori e sensibilità di docenti e studenti.

Il rispetto per la diversità delle posizioni di pensiero e valoriali è parte integrante del rispetto dei diritti fondamentali umani a livello internazionale, europeo e costituzionale. Esso rinvia e si collega anche al rispetto per l'obiezione di coscienza e agli atteggiamenti proattivi, favorevoli all'affermazione dei principi etici accanto a quelli giuridici.

2.3.5. Considerazione delle diverse parti in causa: animale, proprietario/tutore dell'animale, discente, docente.

Anche tale principio è parte del principio precedente ed è riconducibile sia a norme di diritto positivo che alla dimensione etica delle norme di condotta.

2.3.6. Rispetto ed enfasi del ruolo educativo e formativo delle Università.

L'etica applicata alla ricerca e alla formazione possono essere elementi essenziali nel rafforzamento delle attività delle Università. L'eticità della ricerca scientifica viene considerata parte della validità stessa del sapere scientifico. Tale eticità può essere declinata ed esplicitata in numerosi

comportamenti. Tra questi, per esempio, il continuo aggiornamento sulle migliori conoscenze e pratiche (scientifiche ed etiche) nel trattamento degli animali; la completezza e trasparenza informativa nei confronti degli studenti; il mantenimento dei migliori standard nel comportamento dei docenti e dei ricercatori (Codice Etico di Ateneo); il rispetto per le sensibilità e i diversi valori di ricercatori e studenti.

3. Tipologie di animali nella didattica e suggerimenti per l'utilizzo

Sono state identificate undici (A-M) tipologie di uso di animali nella didattica, connesse a differenti, potenziali problematiche etiche. Per ciascuna tipologia si propongono alcune riflessioni e indicazioni, in armonia con i principi generali presentati nel capitolo 2.

La discussione delle undici tipologie è preceduta da quattro indicazioni generali che sono in gran parte trasversali alle tipologie specifiche.

3.1. Indicazioni generali e trasversali rispetto alle tipologie specifiche

Favorire l'approccio studente - animale. E' auspicabile che agli studenti, già all'inizio del corso di Laurea, venga offerta la possibilità di avere, opportunamente guidati, contatti diretti con gli animali, al fine di sviluppare al più presto un approccio corretto con questi, non solo dal punto di vista pratico, ma anche su base etica.

Informativa di Ospedale Didattico. I proprietari di animali che usufruiscono dei servizi delle Università devono essere posti a conoscenza del fatto che si trovano in un ospedale didattico, una struttura pubblica dedicata all'insegnamento e alla ricerca sulla cura degli animali e sulla tutela del loro benessere, dove la presenza degli studenti è, con esclusione di casi specifici, una costante. Ciò significa che, sotto la responsabilità e costante sorveglianza del docente responsabile, l'animale potrà essere manipolato anche da studenti. In questa ottica il medico veterinario prima della visita dovrebbe ricordare in modo chiaro il concetto di Ospedale Didattico al proprietario dell'animale. Inoltre si dovrebbero prevedere nelle sale di attesa cartelli esplicativi (ed eventuale altro materiale informativo) in tale senso.

Soppressione ed eutanasia³ di animali in contesto didattico. Assistere alla soppressione o all'eutanasia di animali in contesto didattico talvolta crea difficoltà tra gli studenti. Le conoscenze sulle tecniche di soppressione e di eutanasia fanno parte del percorso didattico dello studente. Di fronte ad eventuali difficoltà dello studente ad assistere a queste procedure, si ritiene che il docente debba adottare un atteggiamento attento e rispettoso della sensibilità dello studente, assicurando una adeguata informazione sul fatto che soppressione ed eutanasia vengono praticate quando strettamente necessario, decise in scienza e coscienza e secondo le norme di legge, con metodiche

³ Posto che i metodi di induzione della morte devono sempre essere umanitari, in questo documento distinguiamo i termini *eutanasia* e *soppressione* in funzione della condizione dell'animale. Utilizziamo il termine *eutanasia* quando vi è una condizione di sofferenza intollerabile e non eliminabile per l'animale. Utilizziamo il termine *soppressione* quando non vi è la condizione prima citata (es. soppressione di soggetti per identificare una patologia presente in un allevamento).

che rispettino il più possibile l'animale e con competenza, come anche indicato nella Direttiva europea 63/2010 sulla "protezioni degli animali a fini scientifici" e nel regolamento CE 1099/2009 relativo alla "Protezione degli animali durante l'abbattimento". Il CETA invita inoltre le Università ad adottare procedure standard umanitarie per la soppressione ed eutanasia degli animali, in tutti i casi in cui questo non sia ancora stato fatto.

Stoccaggio di cellule e tessuti (anche) a fini didattici. Lo stoccaggio di cellule, tessuti e altro materiale biologico per usi secondari rispetto a quelli per cui ne è stato eseguito il prelievo, in particolare in questo documento ci riferiamo a quelli didattici, deve avvenire con il consenso del proprietario dell'animale. Più in generale, l'uso legittimo dell'animale nella didattica deve includere anche l'uso legittimo di suoi tessuti e cellule o altro materiale biologico.

3.2. Le 11 tipologie di uso di animali nella didattica: problematiche e indicazioni specifiche.

Tipologia A. Animali in contesti clinico-terapeutici, in Università, in allevamento, o presso altre strutture.

Indicazioni del CETA - L'utilizzo di questi animali, qualora da parte degli studenti vada oltre la semplice osservazione (es. manipolazione, prelievi), deve prevedere l'individuazione di un "docente responsabile" che verifichi l'eventuale dolore/sofferenza/angoscia provocato dall'uso didattico e decida se e con quali modalità coinvolgere l'animale nel contesto didattico (es. solo osservazione, esecuzione di manualità semeiotiche da parte di un certo numero di studenti, ecc.).

Tipologia B. Animali di proprietà dell'Università, di studenti, di docenti, fuori da contesti clinico terapeutici.

Indicazioni del CETA - Come nella precedente tipologia A, l'utilizzo di questi animali, qualora da parte degli studenti vada oltre la semplice osservazione, deve prevedere l'individuazione di un "docente responsabile" che verifichi l'eventuale dolore/sofferenza/angoscia provocato dall'uso didattico e decida se e con quali modalità coinvolgere l'animale nel contesto didattico (es. solo osservazione, esecuzione di manualità semeiotiche da parte di un certo numero di studenti, ecc.). L'utilizzo degli animali di proprietà della Università, per scopi didattici, può essere richiesto da più docenti. Per questo motivo è necessario individuare un supervisore responsabile della tutela degli animali di Università e degli eventuali limiti al loro utilizzo.

Il mantenimento dell'animale in Università (animali di proprietà dell'Università) deve ovviamente rispettare le premesse per il benessere animale e le indicazioni della normativa in vigore.

Tipologia C. Animali in allevamento, semplice osservazione - Si tratta di visite ad animali nelle strutture di allevamento, con esclusione delle situazioni di cui al punto H.

Indicazioni del CETA - Nessuna indicazione particolare.

Tipologia D. Cadaveri di animali deceduti o sottoposti ad eutanasia in contesto clinico, in Università, canile, ambulatori e negli allevamenti. Non si è a conoscenza di alcuna problematica sollevata da parte di studenti/docenti, a parte alcuni casi di difficoltà ad assistere all'eventuale eutanasia dell'animale.

Indicazioni del CETA - L'utilizzo di questi animali, con ovvia esclusione di quelli di provenienza selvatica, deve prevedere il consenso informato del proprietario/affidatario. In questi casi, il CETA ritiene che l'illustrazione agli studenti delle motivazioni della eutanasia e della metodologia da utilizzare possa essere parte importante del processo formativo, e in particolare possa aiutare lo studente a giungere a una piena comprensione dell'atto eutanásico.

Tipologia E. Cadaveri, parti, o organi di animali provenienti da macello, non destinabili all'alimentazione umana a seguito della visita ispettiva.

Indicazioni del CETA - Nessuna indicazione particolare, a parte le ovvie considerazioni e precauzioni igienico-sanitarie.

Tipologia F. Cadaveri di animali provenienti da macello e originariamente destinati all'alimentazione umana

Questo utilizzo può sollevare perplessità o anche richiesta di obiezione di coscienza, in quanto visto come abbattimento dell'animale per scopo didattico.

Indicazioni del CETA - Si ricorda, come specificato nel Principio generale "*Rispetto dell'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale nella sua accezione più ampia*", che l'esercizio del diritto all'obiezione di coscienza non si applica in questi casi. In accordo con il Principio Generale "*Rispetto per la pluralità di pensiero, valori e sensibilità di docenti e studenti*" si suggerisce di ricorrere a questi animali quando strettamente necessario e di chiarire agli studenti, all'inizio dei corsi, sia l'ovvia esigenza del percorso formativo sia l'impegno della Facoltà a usare solo i cadaveri elencati nel punto D nonostante le difficoltà che a volte si incontrano a reperirli a sufficienza.

Tipologia G. Sperimentazione, con animali vivi (ai sensi del D. Lgs. n. 116/92), per finalità diverse dalla didattica, usata anche a scopo didattico - Si fa qui riferimento all'uso nella didattica di animali inseriti in protocolli di ricerca sperimentali ai sensi del D. Lgs. n. 116/92, con esclusione degli animali inseriti in quei particolari esperimenti programmati ed eseguiti a puro scopo didattico (art. 3, D. Lgs. 116/92), che vengono discussi al punto H.

Indicazioni del CETA - In generale il CETA ritiene che, se non indispensabile al percorso formativo, questa metodologia dovrebbe rimanere esclusa dai percorsi didattici.

Tipologia H. Sperimentazione a scopo didattico con animali vivi (ai sensi del D. Lgs. n. 116/92; deroga prevista dall'art. 8 co. 3) - Ricordiamo che la sperimentazione eseguita a scopo didattico con impiego di animali vivi rientra nella disciplina della sperimentazione con finalità scientifiche. In questo caso, in ottemperanza al D. Lgs. 116/92, deve sempre essere richiesta un'autorizzazione motivando e documentando l'imprescindibilità dell'uso di animali, con riferimento anche all'assenza di bibliografia in merito (art. 3, D. Lgs. 116/92).

Indicazioni del CETA - Il CETA ritiene che, se non necessaria al percorso formativo, questa metodologia dovrebbe rimanere esclusa.

Tipologia I. Visite a stabulari per animali sperimentali (ai sensi del D. Lgs. n. 116/92), con presenza di animali - Le visite a stabulari per animali sperimentali possono essere finalizzate all'osservazione di tali animali in un contesto di ricerca (stabilimento utilizzatore) oppure entro strutture di allevamento degli stessi, specificamente autorizzate allo scopo (stabilimento d'allevamento).

In entrambi i casi, gli animali sono destinati all'utilizzo in esperimenti (art. 2, D. Lgs. n. 116/92). Per questo motivo la partecipazione alle visite rientra nei casi di applicabilità della L. n. 413/93 sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale.

Indicazioni del CETA - Si raccomanda che i docenti interessati, in caso programmino visite a stabulari per animali sperimentali, ricordino agli studenti il diritto all'esercizio dell'obiezione di coscienza.

Tipologia L. Cadaveri di animali provenienti da protocolli sperimentali che ricadono nell'ambito del D. Lgs. 116/92 - I cadaveri di animali provenienti da protocolli sperimentali conclusi sono esclusi dal campo di applicazione del D. Lgs. n. 116/92, che tutela l'animale vivo e che comunque specifica che l'esperimento termina "quando non occorrono ulteriori osservazioni per l'esperimento in corso". Per questo motivo, in caso di utilizzo di tali cadaveri, non sussistono i presupposti per l'esercizio del diritto all'obiezione di coscienza di cui alla L. n. 413/93.

Indicazioni del CETA - Sebbene l'obiezione di coscienza non si applichi a questo caso specifico, Il CETA, in accordo con il Principio Generale del "Rispetto per la pluralità di pensiero, valori e sensibilità di docenti e studenti", suggerisce di ricorrere a questi cadaveri quando strettamente necessario, e di discuterne con gli studenti, all'inizio dei corsi, al fine di valutare insieme l'accettabilità del loro utilizzo. Alcuni studenti potrebbero infatti percepire di partecipare in qualche modo alla sperimentazione nell'utilizzare cadaveri provenienti da protocolli sperimentali (di cui al D.Lgs. 116/92).

Tipologia M. Visite ai macelli.

Questa attività didattica può sollevare tra alcuni studenti perplessità e/o richiesta di obiezione di coscienza.

Indicazioni del CETA - Ricordando quanto sopra riportato a proposito dell'obiezione di coscienza, il lavoro che si svolge nei macelli non è riconducibile alla "sperimentazione animale" e quindi non può essere oggetto di obiezione di coscienza. Il Corso di Laurea in Medicina Veterinaria, richiede allo studente la partecipazione a visite ai macelli, in accordo con la direttiva 2005/36/CE art. 38, annesso V punto 4, e in accordo con le richieste per la qualificazione EAEVE, che richiede almeno "one day in a commercial slaughterhouse". Considerando che alcuni studenti possono avere difficoltà ad assistere alla macellazione, il CETA ritiene ragionevole adottare un atteggiamento attento e proattivo sul tema, raccomandando di prevedere un momento informativo e formativo dello studente prima dell'inizio dei corsi che prevedono visite ai macelli, sul ruolo del veterinario nei macelli, sulla evoluzione della legislazione in materia di protezione degli animali nei macelli, sulle pratiche di stordimento e sulle indicazioni più recenti della ricerca sul dolore.

4.Uso dei metodi alternativi al modello animale

In questi ultimi anni sono stati messe a punto diversi metodi alternativi all'utilizzo di animali nella didattica, quali modellini, manichini e simulatori meccanici animali, nonché sistemi audiovisivi. Alcuni di essi possono essere utilizzati in modo valido ed efficace come alternativa o a complemento dell'impiego degli animali per la didattica non sperimentale. Un certo limite alla loro diffusione può essere dato dai costi.

Il CETA approva ed incoraggia l'utilizzo di metodi e modelli alternativi e sostitutivi degli animali nella didattica. Auspica inoltre che le Università mettano a disposizione i fondi necessari per l'acquisizione degli stessi, e che ne monitorizzino l'utilizzo.

5. Indicazioni generali

5.1. Creare opportunità di informazione per gli studenti.

Le Università dovrebbero farsi promotori di occasioni di informazione e approfondimento su temi rilevanti per la creazione di una cultura del rispetto e del corretto approccio nei confronti degli animali, con riferimento alle diverse esigenze di professionalità dei futuri laureati della Facoltà di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali. Queste possono consistere in seminari a tema, moduli professionalizzanti e/o corsi opzionali, giornate di studio, da organizzare anche con la partecipazione di esperti esterni.

Nell'ambito delle iniziative è auspicabile che siano favoriti il racconto e lo scambio di esperienze tra gli studenti stessi, anche perché possano confrontare reciprocamente le rispettive sensibilità, nonché momenti di riflessione guidata sui significati della professione a cui si stanno preparando, sulle relative responsabilità e doveri e, quindi, sull'importanza di avvicinarsi in vario modo agli animali durante il percorso di studi.

5.2. Creare opportunità di discussione con i docenti.

La necessità di raffrontarsi con una popolazione studentesca che cambia, sia come composizione che come aspettative professionali, sensibilità e mentalità di approccio agli animali, impone che i docenti si preparino a dare risposte su questioni magari mai emerse e quindi mai affrontate prima. In linea generale tali risposte dovranno esprimere una posizione non personale, ma "di Università". E' importante, pertanto, che ogni docente non si senta "solo". A tal fine, il CETA può essere considerato un riferimento per la discussione di casi, quesiti o altre problematiche ed è pertanto disponibile ad organizzare incontri per analizzare specifici problemi.

Bibliografia di riferimento

Ádám, G., *The Role of Education in Understanding The Use of Animal in Research*, in *Neuroscience*, Vol. 57, n. 1, Pergamon Press Ltd, Great Britain, 1993, pp. 201-203.

Animal Welfare Act as Amended (7 USC 2131-2156 1985).

<http://www.nal.usda.gov/awic/legislat/awa.htm>

Broom, D. M., 1986. *Indicators of poor welfare*. British Veterinary Journal 142: 524-524.

Brambell, F. W. R., 1965. *Report of the Technical Committee to inquire into the welfare of animals kept under intensive livestock husbandry systems*. Her Majesty's Stationery Office.

http://www.nhk.nl/downloads/1965_rapport_commissie_brambell.pdf

Codice deontologico veterinario <http://www.fnovi.it/index.php?pagina=codice-deontologico>

Communication from the Commission to the Council of the European Parliament, *Establishment of a European Centre for the Validation of Alternative Methods (ECVAM)*, in *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* Ec(91) 1794 final, del 29 ottobre 1991.

Consiglio Nazionale delle Ricerche, Commissione di bioetica, *Documento sulla sperimentazione animale della Sottocommissione di bioetica*, CNR, Roma, 1992.

Convenzione ETS 123 del Consiglio d'Europa (Convenzione europea per la protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o altri fini scientifici)

<http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/html/123.htm>

Dichiarazione Universale di diritti dell'animale

<http://www.salute.gov.it/caniGatti/paginaInternaMenuCani.jsp?id=226&menu=benessere>

Direttiva 2005/36/CE art. 38, annesso V punto 4, e in accordo con le richieste per la qualificazione EAEVE
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:255:0022:0142:it:PDF>

Direttiva 86/609/CEE, del Consiglio del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31986L0609:IT:HTML>

DIRETTIVA 2003/65/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 22 luglio 2003, che modifica la direttiva 86/609/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:230:0032:0033:IT:PDF>

DIRETTIVA 2010/63/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 settembre 2010 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:276:0033:0079:IT:PDF>

Trattato di Lisbona sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFEU), che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007

http://europa.eu/lisbon_treaty/full_text/index_it.htm

http://www.europarlamento24.eu/whitepaper_library/Trattato_Lisbona.pdf

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 116. Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici. (GU n.40 del 18-2-1992 - Suppl. Ordinario n. 33) <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;116>

Home Office 1989. *Animals (Scientific Procedures) Act 1986. Code of Practice for the Housing and Care of Animals Used in Scientific Procedures*. Her Majesty's Stationery Office, London, UK.

<http://www.homeoffice.gov.uk/animact/hcasp.htm>

Hughes B.O., 1976. *Behaviour as an index of welfare*. Proc. V. Europ. Poultry Conference Malta, pp. 1005-1018.

LEGGE 12 ottobre 1993, n. 413 Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale. (GU n.244 del 16-10-1993) <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993;413>

Öbrink KJ, Rehbinder C 1999. *Animal definition: a necessity for the validity of animal experiments?*, Laboratory Animals 22, 121-130

Fonda, D. (2009) *Dolore e analgesia negli animali*. Le Point vétérinaire , Milano

Fossati,P., *Il Diritto degli animali da esperimento*, C.G. Edizioni Medico Scientifiche, Torino, 2009.

Russel W.M.S., Burch R.L., 1959. *The principle of human experimental technique*. London: Meuthen (University Federation for Animal Welfare, Special Edition, 1992).

http://altweb.jhsph.edu/publications/humane_exp/het-toc.htm

Strategia OIE per la salute e il benessere animale <http://www.oie.int/about-us/director-general-office/strategic-plan/>

Tallacchini, M.C. (a cura di), *Per un codice degli animali*, Giuffrè, Milano, 2001.